

## **Variante al Regolamento urbanistico comunale e contestuale approvazione di piano attuativo di recupero dell'ex ospedale di Carignano “il Sanatorio”**



### **NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE Regolamento Urbanistico**

**Allegato**

**C**

Stato attuale, Stato modificato e Stato sovrapposto

**Sindaco**

*Alessandro Tambellini*

**Assessore all'Urbanistica**

*Serena Mammini*

**Responsabile del Procedimento**

*Arch. Carla Villa*

**Garante dell'informazione e della partecipazione**

*Nicoletta Papanicolau*



**VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO E  
CONTESTUALE APPROVAZIONE DI PIANO  
ATTUATIVO DI RECUPERO DELL'EX OSPEDALE DI  
CARIGNANO "IL SANATORIO"**

**ESTRATTO NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE  
Regolamento Urbanistico**

**Stato attuale – Stato modificato – Stato sovrapposto**

## Sommario

ESTRATTO NTA - STATO ATTUALE .....	2
ESTRATTO NTA - STATO MODIFICATO.....	6
ESTRATTO NTA - STATO SOVRAPPOSTO.....	10

## ESTRATTO NTA - STATO ATTUALE

Le aree oggetto della presente variante sono disciplinate dai seguenti articoli del Regolamento Urbanistico vigente:

- art.27.4 “**Aree agricole di interesse paesaggistico**”
- art.46 “**Complessi civili rilevanti**”

### **Art. 27.4 – Aree agricole di interesse paesaggistico**

**27.4.1** - In queste zone l'attività agricola svolge azione di presidio e tutela del territorio e possono essere esercitate tutte le attività agricole a basso impatto ambientale secondo quanto previsto dal Codice di Buona Pratica Agricola (Dm 19/4/1999) ovvero agricoltura biologica o agricoltura integrata. Non sono ammessi interventi che alterino l'attuale assetto fondiario e le attuali sistemazioni idraulico-agrarie. Le sistemazioni idraulico agrarie devono comunque salvaguardare la biodiversità valorizzando e mantenendo le formazioni arboree in filare, gli alberi isolati, le siepi. Al fine del presente Regolamento è espressamente tutelato tutto il sistema idrico superficiale

**27.4.2** - In tali zone è consentita la costruzione e/o l'adeguamento di:

- o edifici a carattere agricolo;
- o di annessi;
- o di manufatti precari;
- o di serre, limitatamente a quelle a copertura stagionale, secondo le definizioni di cui al precedente articolo 26.12.4.1.

**27.4.2.1** - La nuova costruzione di edifici o annessi non deve comportare l'abbattimento di alberi di alto fusto. Nel caso di aziende organizzate in più appezzamenti tra loro distanti oltre Km 1,5 l'intervento potrà prevedere la realizzazione della volumetria frazionata anche in corpi distinti. Oltre alle possibilità edificatorie derivanti per legge e senza la preventiva approvazione di un PMAA, per le unità poderali aventi estensione maggiore di 15.000 mq e sulle quali sono in atto prevalentemente coltivazioni di tipo specialistico (vigneti, oliveti, ecc.), è consentito l'ampliamento o la nuova costruzione di un annesso qualora il fondo ne risulti sprovvisto, per 25 mq di superficie utile, con altezza media pari a m. 3.40, da realizzare con copertura a falda inclinata e materiali tradizionali. L'adeguamento all'esercizio dell'attività agricola può avvenire mediante interventi edilizi fino alla ristrutturazione dei fabbricati o degli annessi esistenti alla data del 8/4/2002. Gli annessi possono essere anche demoliti, ricostruiti o accorpati. Sono ammesse le seguenti categorie di utilizzazione: A2, C3, D3. E' sempre ammessa la riconversione degli edifici a destinazione produttiva (categorie di utilizzazione C1 o C2) per l'utilizzazione produttiva agricola (categoria C3), a parità di volume.

**27.4.2.2** - E' ammessa la costruzione di manufatti precari secondo le indicazioni di cui al precedente articolo 26.12.3.

### **Art. 46 - I complessi di Arliano, Carignano e del Seminario**

**46.1** - Per tali edifici, dimessi o in via di dismissione rispetto all'uso originario, è richiesta la formazione di uno specifico piano attuativo per la loro riconversione, all'interno del quale verranno definite le opportune categorie di utilizzazione.

**46.2** Sugli edifici esistenti sono comunque ammessi gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e quelli necessari al superamento delle barriere architettoniche di cui all'articolo 79 comma 2, lettera a), b), c) e d) della L.R. 1/2005.

**46.3** - L'intervento richiede il restauro di tutte le parti di valore storico e/o testimoniale. Tale restauro comporta:

- la conservazione o il ripristino dell'impianto architettonico e distributivo originario;
- la manutenzione degli elementi architettonici e decorativi: fronti interni ed esterni, murature portanti, solai e scale, coperture, ecc.,
- l'inserimento degli impianti tecnologici ed igienico-sanitari necessari all'uso.

Per le parti di origine moderna o significativamente alterate nel tempo è ammesso un ulteriore intervento di ristrutturazione e/o ripristino della situazione antecedente finalizzato alla miglior coerenza di tali parti nell'organismo complessivo.

Per le parti di origine antica in stato di avanzato e significativo degrado fisico è possibile ugualmente procedere ad un intervento di ristrutturazione e/o ripristino secondo le modalità di cui al precedente capoverso.

## Appendice A - Zone omogenee

Ai fini dell'applicazione di disposizioni statali o regionali in materia di prevenzione dal rischio idraulico, nonché in materia di procedimenti abilitativi, le articolazioni del territorio definite dal presente strumento di pianificazione urbanistica corrispondono alle zone territoriali omogenee di cui al primo comma dell'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n.1444 secondo le indicazioni della seguente tabella di corrispondenza

Zona omogenea	Definizioni del D.M.	Corrispondenze del RU
A	agglomerati urbani con carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti da considerarsi parti integranti	<b>Art. 39 - Pievi e chiese</b> <b>Art. 40 - Altri complessi religiosi</b> <b>Art. 41 - Ville storiche</b> <b>Art. 42 - Le corti rurali</b> <b>Art. 43 - Gli altri edifici storici isolati</b> <b>Art. 44 - Gli edifici di nuovo regime</b> <b>Art. 51 a 77 - L'area del Centro Storico</b> <b>Art. 80 a 86 - Ambiti speciali</b> <b>Art. 90 a 102 - I nuclei storici minori</b>
B	parti di territorio totalmente o parzialmente edificate diverse dalle A	<b>Art. 105 a 111 - Le aree residenziali</b> <b>Art. 113 a 118 - Le aree produttive</b> <b>Art. 119 a 121 - Aree concentrate</b> <b>Art. 123 - Aree per attività direzionali</b> <b>Art. 124 - Aree per attività commerciali</b> <b>Art. 125 - Aree per la distribuzione dei carburanti</b> <b>Art. 126 - Aree per attività ricettive</b> <b>Art. 139 - Ex PN1 Comparto D</b> <b>Art. 139 - Ex PN2 - L'ex scalo merci ferroviario</b> <b>Art. 140 - Ex PN3 - I magazzini della Manifattura Tabacchi</b> <b>Art. 140 - Ex PN4 - L'ex mercato ortofrutticolo</b> <b>Art. 139-140 - Ex PN7 Area terziaria in via Luporini</b> <b>Art. 140 - Ex Tintoria Cecchini - S. Marco</b> <b>Art. 140 - Ex PN10 Complesso industriale SALIF - S. Marco</b> <b>Art. 139 - Ex PN11 Ex Officine SAFILL - Via N. Sauro</b> <b>Art. 139 - Ex PN12 Ex Officine Lenzi - S. Concordio</b> <b>Art. 138 - Ex PN 13 Immobile a destinazione terziaria - V.le Giusti</b> <b>Art. 139 - Ex PN14 Immobile Officine Lazzi - S. Anna</b> <b>Art. 140 - Ex PN 16 Complesso Industriale SELENE - S. Concordio</b> <b>Art. 140 - Ex PN17 Complesso immobiliare COLGED - Arancio</b> <b>Art. 140 - Ex PN 18 Area di servizio per l'utenza automobilistica</b>

		<b>Art. 140 – Ex PN 19 Complesso Ex Oleificio Borella</b>
C	parti di territorio destinate a nuovi complessi insediativi comprese quelle già edificate con parametri inferiori alle B	
D	parti di territorio destinate a nuovi insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati	<b>Art. 122 - Aree per la delocalizzazione</b>
E	parti del territorio destinate ad usi agricoli	<b>Art. 27 - Aree agricole</b> <b>Art. 27.1 - Aree agricole infraurbane</b> <b>Art. 27.2 - Aree agricole periurbane</b> <b>Art. 27.3 - Aree di prevalente uso agricolo</b> <b>Art. 27.4 - Aree agricole di interesse paesaggistico</b> <b>Art. 29 - Aree boscate</b> <b>Art. 29.1 - Aree boscate a copertura fitta</b> <b>Art. 29.2 - Aree boscate a copertura rada</b> <b>Art. 22 - Aree per interventi di regimazione idraulica</b> <b>Art. 24 - Aree soggette ad attività estrattive</b>
F	parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale	<b>Art. 128 - Aree a parco, per il gioco e lo sport</b> <b>Art. 129 – Aree per parcheggi pubblici o di uso pubblico</b> <b>Art. 130 - Spazi e attrezzature di interesse locale</b> <b>Art. 131 - Spazi e attrezzature di interesse generale</b> <b>Art. 32 - Il parco dell'Ozzeri</b> <b>Art. 33 - Il Parco di Monte Catino</b> <b>Art. 34 – Il Parco Est</b> <b>Art. 35 – Il Parco del Serchio</b> <b>Art. 45 - Il complesso di Maggiano</b> <b>Art. 46 Il complesso di Arliano, Carignano e del Seminario</b> <b>Art. 138 – Area Ospedaliera di Campo di Marte</b> <b>Art. 139-140 – Ex PN6 Il Centro servizi di S. Concordio</b> <b>Art. 140 – Ex PN 5 – Il parco di S. Anna</b>



## **ESTRATTO NTA - STATO MODIFICATO**

Con l'approvazione della variante urbanistica verrà modificato l'**art. 46** e verrà introdotto il nuovo **art.46 bis**:

### **Art. 46 - I complessi di Arliano e del Seminario**

**46.1** - Per tali edifici, dimessi o in via di dismissione rispetto all'uso originario, è richiesta la formazione di uno specifico piano attuativo per la loro riconversione, all'interno del quale verranno definite le opportune categorie di utilizzazione.

**46.2** Sugli edifici esistenti sono comunque ammessi gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e quelli necessari al superamento delle barriere architettoniche di cui all'articolo 79 comma 2, lettera a), b), c) e d) della L.R. 1/2005.

**46.3** - L'intervento richiede il restauro di tutte le parti di valore storico e/o testimoniale. Tale restauro comporta:

- la conservazione o il ripristino dell'impianto architettonico e distributivo originario;
- la manutenzione degli elementi architettonici e decorativi: fronti interni ed esterni, murature portanti, solai e scale, coperture, ecc.,
- l'inserimento degli impianti tecnologici ed igienico-sanitari necessari all'uso.

Per le parti di origine moderna o significativamente alterate nel tempo è ammesso un ulteriore intervento di ristrutturazione e/o ripristino della situazione antecedente finalizzato alla miglior coerenza di tali parti nell'organismo complessivo.

Per le parti di origine antica in stato di avanzato e significativo degrado fisico è possibile ugualmente procedere ad un intervento di ristrutturazione e/o ripristino secondo le modalità di cui al precedente capoverso.

Mentre le aree oggetto della stessa saranno disciplinate dal seguente nuovo articolo del Regolamento Urbanistico:

### **Art. 46 bis – “Il complesso di Carignano”**

**46.1 bis** - Per tali edifici, dimessi o in via di dismissione rispetto all'uso originario, è richiesta la formazione di uno specifico piano attuativo per la loro riconversione, all'interno del quale verranno definite le opportune categorie di utilizzazione.

**46.2 bis** - Sugli edifici esistenti sono comunque ammessi gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia conservativa e quelli necessari al superamento delle barriere architettoniche di cui all'articolo 135 comma 2, lettera a), b), c) e d) della L.R. 65/2014.

**46.3 bis** - L'intervento richiede il restauro di tutte le parti di valore storico e/o testimoniale. Tale restauro comporta:

- la conservazione o il ripristino dell'impianto architettonico e distributivo originario;
- la manutenzione e/o il ripristino degli elementi architettonici e decorativi riferibili alla tipologia storica di riferimento, quali: fronti interni ed esterni, murature portanti, solai e scale, coperture, caratteri formali, finiture, ecc.
- la sostituzione o l'inserimento degli impianti tecnologici ed igienico-sanitari necessari all'uso.

Per le parti di origine moderna o significativamente alterate nel tempo è ammesso un ulteriore intervento di ristrutturazione e/o ripristino della situazione antecedente finalizzato alla miglior coerenza di tali parti nell'organismo complessivo.

Per le parti di origine antica in stato di avanzato e significativo degrado fisico è possibile ugualmente procedere ad un intervento di ristrutturazione e/o ripristino secondo le modalità di cui al precedente capoverso.

Sono inoltre ammessi, nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva o di sostituzione edilizia, limitatamente a edifici, o parti di essi, estranei alla tipologia storica di riferimento. Tali interventi, finalizzati al conseguimento della migliore integrazione con i caratteri originari del complesso e al ripristino delle sue relazioni con il contesto paesistico, non potranno in ogni caso determinare incrementi della volumetria complessiva presente all'interno dell'area sottoposta a Piano attuativo.

**46.4 bis** - Tutti gli interventi di cui al presente articolo sono attuati nel rispetto dei seguenti indirizzi:

- salvaguardare o ripristinare i caratteri originari e l'unitarietà morfologica e percettiva del complesso e delle sue relazioni con il contesto paesistico.
- salvaguardare o ripristinare le relazioni gerarchiche e percettive tra gli edifici e gli spazi aperti in relazione alla tipologia storica di riferimento.
- salvaguardare o ripristinare le visuali panoramiche.

**46.5 bis** - Nel caso di impossibilità da parte del soggetto attuatore di reperire all'interno dell'area di intervento la dotazione di standard di cui all'art.5 delle presenti norme, è ammessa la corresponsione di un contributo di monetizzazione a compensazione delle dotazioni di standard non ceduti da quantificare in ragione del costo di acquisizione di aree equivalenti, del costo dell'infrastruttura da realizzare e del costo della relativa progettazione.

## Appendice A - Zone omogenee

Ai fini dell'applicazione di disposizioni statali o regionali in materia di prevenzione dal rischio idraulico, nonché in materia di procedimenti abilitativi, le articolazioni del territorio definite dal presente strumento di pianificazione urbanistica corrispondono alle zone territoriali omogenee di cui al primo comma dell'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n.1444 secondo le indicazioni della seguente tabella di corrispondenza

Zona omogenea	Definizioni del D.M.	Corrispondenze del RU
A	agglomerati urbani con carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti da considerarsi parti integranti	<b>Art. 39 - Pievi e chiese</b> <b>Art. 40 - Altri complessi religiosi</b> <b>Art. 41 - Ville storiche</b> <b>Art. 42 - Le corti rurali</b> <b>Art. 43 - Gli altri edifici storici isolati</b> <b>Art. 44 - Gli edifici di nuovo regime</b> <b>Art. 46 bis – Il complesso di Carignano</b> <b>Art. 51 a 77 - L'area del Centro Storico</b> <b>Art. 80 a 86 - Ambiti speciali</b> <b>Art. 90 a 102 - I nuclei storici minori</b>
B	parti di territorio totalmente o parzialmente edificate diverse dalle A	<b>Art. 105 a 111 - Le aree residenziali</b> <b>Art. 113 a 118 - Le aree produttive</b> <b>Art. 119 a 121 - Aree concentrate</b> <b>Art. 123 - Aree per attività direzionali</b> <b>Art. 124 - Aree per attività commerciali</b> <b>Art. 125 - Aree per la distribuzione dei carburanti</b> <b>Art. 126 - Aree per attività ricettive</b> <b>Art. 139 – Ex PN1 Comparto D</b> <b>Art. 139 – Ex PN2 – L'ex scalo merci ferroviario</b> <b>Art. 140 – Ex PN3 – I magazzini della Manifattura Tabacchi</b> <b>Art. 140 – Ex PN4 – L'ex mercato ortofrutticolo</b> <b>Art. 139-140 – Ex PN7 Area terziaria in via Luporini</b> <b>Art. 140 – Ex Tintoria Cecchini – S. Marco</b> <b>Art. 140 – Ex PN10 Complesso industriale SALIF – S. Marco</b> <b>Art. 139 – Ex PN11 Ex Officine SAFILL – Via N. Sauro</b> <b>Art. 139 – Ex PN12 Ex Officine Lenzi – S. Concordio</b> <b>Art. 138 – Ex PN 13 Immobile a destinazione terziaria – V.le Giusti</b> <b>Art. 139 – Ex PN14 Immobile Officine Lazzi – S. Anna</b> <b>Art. 140 - Ex PN 16 Complesso Industriale SELENE – S. Concordio</b> <b>Art. 140 – Ex PN17 Complesso immobiliare COLGED – Arancio</b> <b>Art. 140 – Ex PN 18 Area di servizio per l'utenza automobilistica</b>

		<b>Art. 140 – Ex PN 19 Complesso Ex Oleificio Borella</b>
C	parti di territorio destinate a nuovi complessi insediativi comprese quelle già edificate con parametri inferiori alle B	
D	parti di territorio destinate a nuovi insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati	<b>Art. 122 - Aree per la delocalizzazione</b>
E	parti del territorio destinate ad usi agricoli	<b>Art. 27 - Aree agricole</b> <b>Art. 27.1 - Aree agricole infraurbane</b> <b>Art. 27.2 - Aree agricole periurbane</b> <b>Art. 27.3 - Aree di prevalente uso agricolo</b> <b>Art. 27.4 - Aree agricole di interesse paesaggistico</b> <b>Art. 29 - Aree boscate</b> <b>Art. 29.1 - Aree boscate a copertura fitta</b> <b>Art. 29.2 - Aree boscate a copertura rada</b> <b>Art. 22 - Aree per interventi di regimazione idraulica</b> <b>Art. 24 - Aree soggette ad attività estrattive</b>
F	parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale	<b>Art. 128 - Aree a parco, per il gioco e lo sport</b> <b>Art. 129 – Aree per parcheggi pubblici o di uso pubblico</b> <b>Art. 130 - Spazi e attrezzature di interesse locale</b> <b>Art. 131 - Spazi e attrezzature di interesse generale</b> <b>Art. 32 - Il parco dell'Ozzeri</b> <b>Art. 33 - Il Parco di Monte Catino</b> <b>Art. 34 – Il Parco Est</b> <b>Art. 35 – Il Parco del Serchio</b> <b>Art. 45 - Il complesso di Maggiano</b> <b>Art. 46 Il complesso di Arliano e del Seminario</b> <b>Art. 138 – Area Ospedaliera di Campo di Marte</b> <b>Art. 139-140 – Ex PN6 Il Centro servizi di S. Concordio</b> <b>Art. 140 – Ex PN 5 – Il parco di S. Anna</b>

## STATO SOVRAPPOSTO

Testo eliminato = ~~testo barrato~~

Testo introdotto = **colore rosso**

### ESTRATTO NTA - STATO SOVRAPPOSTO

#### **Art. 46 - I complessi di Arliano, ~~Carignano~~ e del Seminario**

**46.1** - Per tali edifici, dimessi o in via di dismissione rispetto all'uso originario, è richiesta la formazione di uno specifico piano attuativo per la loro riconversione, all'interno del quale verranno definite le opportune categorie di utilizzazione.

**46.2** Sugli edifici esistenti sono comunque ammessi gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e quelli necessari al superamento delle barriere architettoniche di cui all'articolo 79 comma 2, lettera a), b), c) e d) della L.R. 1/2005.

**46.3** - L'intervento richiede il restauro di tutte le parti di valore storico e/o testimoniale. Tale restauro comporta:

- la conservazione o il ripristino dell'impianto architettonico e distributivo originario;
- la manutenzione degli elementi architettonici e decorativi: fronti interni ed esterni, murature portanti, solai e scale, coperture, ecc.,
- l'inserimento degli impianti tecnologici ed igienico-sanitari necessari all'uso.

Per le parti di origine moderna o significativamente alterate nel tempo è ammesso un ulteriore intervento di ristrutturazione e/o ripristino della situazione antecedente finalizzato alla miglior coerenza di tali parti nell'organismo complessivo.

Per le parti di origine antica in stato di avanzato e significativo degrado fisico è possibile ugualmente procedere ad un intervento di ristrutturazione e/o ripristino secondo le modalità di cui al precedente capoverso.

#### **Art. 46 bis – “Il complesso di Carignano”**

**46.1 bis** - Per tali edifici, dimessi o in via di dismissione rispetto all'uso originario, è richiesta la formazione di uno specifico piano attuativo per la loro riconversione, all'interno del quale verranno definite le opportune categorie di utilizzazione.

**46.2 bis** - Sugli edifici esistenti sono comunque ammessi gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia conservativa e quelli necessari al superamento delle barriere architettoniche di cui all'articolo 135 comma 2, lettera a), b), c) e d) della L.R. 65/2014.

**46.3 bis** - L'intervento richiede il restauro di tutte le parti di valore storico e/o testimoniale. Tale restauro comporta:

- la conservazione o il ripristino dell'impianto architettonico e distributivo originario;
- la manutenzione e/o il ripristino degli elementi architettonici e decorativi riferibili alla tipologia storica di riferimento, quali: fronti interni ed esterni, murature portanti, solai e scale, coperture, caratteri formali, finiture, ecc.
- la sostituzione o l'inserimento degli impianti tecnologici ed igienico-sanitari necessari all'uso.

Per le parti di origine moderna o significativamente alterate nel tempo è ammesso un ulteriore intervento di ristrutturazione e/o ripristino della situazione antecedente finalizzato alla miglior coerenza di tali parti nell'organismo complessivo.

Per le parti di origine antica in stato di avanzato e significativo degrado fisico è possibile ugualmente procedere ad un intervento di ristrutturazione e/o ripristino secondo le modalità di cui al precedente capoverso.

Sono inoltre ammessi, nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva o di sostituzione edilizia, limitatamente a edifici, o parti di essi, estranei alla tipologia storica di riferimento. Tali interventi, finalizzati al conseguimento della migliore integrazione con i caratteri originari del complesso e al ripristino delle sue relazioni con il contesto paesistico, non potranno in ogni caso determinare incrementi della volumetria complessiva presente all'interno dell'area sottoposta a Piano attuativo.

**46.4 bis** - Tutti gli interventi di cui al presente articolo sono attuati nel rispetto dei seguenti indirizzi:

- salvaguardare o ripristinare i caratteri originari e l'unitarietà morfologica e percettiva del complesso e delle sue relazioni con il contesto paesistico.
- salvaguardare o ripristinare le relazioni gerarchiche e percettive tra gli edifici e gli spazi aperti in relazione alla tipologia storica di riferimento.
- salvaguardare o ripristinare le visuali panoramiche.

**46.5 bis** - Nel caso di impossibilità da parte del soggetto attuatore di reperire all'interno dell'area di intervento la dotazione di standard di cui all'art.5 delle presenti norme, è ammessa la corresponsione di un contributo di monetizzazione a compensazione delle dotazioni di standard non ceduti da quantificare in ragione del costo di acquisizione di aree equivalenti, del costo dell'infrastruttura da realizzare e del costo della relativa progettazione.

## Appendice A - Zone omogenee

Ai fini dell'applicazione di disposizioni statali o regionali in materia di prevenzione dal rischio idraulico, nonché in materia di procedimenti abilitativi, le articolazioni del territorio definite dal presente strumento di pianificazione urbanistica corrispondono alle zone territoriali omogenee di cui al primo comma dell'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n.1444 secondo le indicazioni della seguente tabella di corrispondenza

Zona omogenea	Definizioni del D.M.	Corrispondenze del RU
A	agglomerati urbani con carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti da considerarsi parti integranti	<p><b>Art. 39 - Pievi e chiese</b>  <b>Art. 40 - Altri complessi religiosi</b>  <b>Art. 41 - Ville storiche</b>  <b>Art. 42 - Le corti rurali</b>  <b>Art. 43 - Gli altri edifici storici isolati</b>  <b>Art. 44 - Gli edifici di nuovo regime</b>  <b>Art. 46 bis – Il complesso di Carignano</b>  <b>Art. 51 a 77 - L'area del Centro Storico</b>  <b>Art. 80 a 86 - Ambiti speciali</b>  <b>Art. 90 a 102 - I nuclei storici minori</b></p>
B	parti di territorio totalmente o parzialmente edificate diverse dalle A	<p><b>Art. 105 a 111 - Le aree residenziali</b>  <b>Art. 113 a 118 - Le aree produttive</b>  <b>Art. 119 a 121 - Aree concentrate</b>  <b>Art. 123 - Aree per attività direzionali</b>  <b>Art. 124 - Aree per attività commerciali</b>  <b>Art. 125 - Aree per la distribuzione dei carburanti</b>  <b>Art. 126 - Aree per attività ricettive</b>  <b>Art. 139 – Ex PN1 Comparto D</b>  <b>Art. 139 – Ex PN2 – L'ex scalo merci ferroviario</b>  <b>Art. 140 – Ex PN3 – I magazzini della Manifattura Tabacchi</b>  <b>Art. 140 – Ex PN4 – L'ex mercato ortofrutticolo</b>  <b>Art. 139-140 – Ex PN7 Area terziaria in via Luporini</b>  <b>Art. 140 – Ex Tintoria Cecchini – S. Marco</b>  <b>Art. 140 – Ex PN10 Complesso industriale SALIF – S. Marco</b>  <b>Art. 139 – Ex PN11 Ex Officine SAFILL – Via N. Sauro</b>  <b>Art. 139 – Ex PN12 Ex Officine Lenzi – S. Concordio</b>  <b>Art. 138 – Ex PN 13 Immobile a destinazione terziaria – V.le Giusti</b>  <b>Art. 139 – Ex PN14 Immobile Officine Lazzi – S. Anna</b>  <b>Art. 140 - Ex PN 16 Complesso Industriale SELENE – S. Concordio</b>  <b>Art. 140 – Ex PN17 Complesso immobiliare COLGED – Arancio</b>  <b>Art. 140 – Ex PN 18 Area di servizio per</b></p>

		<b>l'utenza automobilistica</b> <b>Art. 140 – Ex PN 19 Complesso Ex Oleificio Borella</b>
C	parti di territorio destinate a nuovi complessi insediativi comprese quelle già edificate con parametri inferiori alle B	
D	parti di territorio destinate a nuovi insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati	<b>Art. 122 - Aree per la delocalizzazione</b>
E	parti del territorio destinate ad usi agricoli	<b>Art. 27 - Aree agricole</b> <b>Art. 27.1 - Aree agricole infraurbane</b> <b>Art. 27.2 - Aree agricole periurbane</b> <b>Art. 27.3 - Aree di prevalente uso agricolo</b> <b>Art. 27.4 - Aree agricole di interesse paesaggistico</b> <b>Art. 29 - Aree boscate</b> <b>Art. 29.1 - Aree boscate a copertura fitta</b> <b>Art. 29.2 - Aree boscate a copertura rada</b> <b>Art. 22 - Aree per interventi di regimazione idraulica</b> <b>Art. 24 - Aree soggette ad attività estrattive</b>
F	parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale	<b>Art. 128 - Aree a parco, per il gioco e lo sport</b> <b>Art. 129 – Aree per parcheggi pubblici o di uso pubblico</b> <b>Art. 130 - Spazi e attrezzature di interesse locale</b> <b>Art. 131 - Spazi e attrezzature di interesse generale</b> <b>Art. 32 - Il parco dell'Ozzeri</b> <b>Art. 33 - Il Parco di Monte Catino</b> <b>Art. 34 – Il Parco Est</b> <b>Art. 35 – Il Parco del Serchio</b> <b>Art. 45 - Il complesso di Maggiano</b> <b>Art. 46 Il complesso di Arliano, Carignano e del Seminario</b> <b>Art. 138 – Area Ospedaliera di Campo di Marte</b> <b>Art. 139-140 – Ex PN6 Il Centro servizi di S. Concordio</b> <b>Art. 140 – Ex PN 5 – Il parco di S. Anna</b>